



Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili

Proroga e modifica del 29 marzo 2022

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2013, del 28 marzo 2014, del 27 maggio 2016, del 22 novembre 2016, del 14 novembre 2017, del 15 marzo 2018, del 24 marzo 2020, del 13 agosto 2020 e del 9 agosto 2021¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei mobili, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'industria svizzera dei mobili, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

Art. 6, 6.2

6.2 Sono previste le seguenti categorie salariali:

categoria salariale A1

categoria salariale A2

categoria salariale B1

categoria salariale B2

¹ FF 2013 6063, 2014 2827, 2016 4119 7829, 2017 6615, 2018 1265, 2020 2553 6153, 2021 1861

Categoria salariale A1

Professionisti con attestato professionale federale (APF) nonché professionisti i cui compiti esigono competenze chiaramente superiori al tirocinio (capo-reparto, caposquadra, capomacchinista, maestro imbottitore/maestra imbottitrice di mobili ecc.)

Categoria salariale A2

Professionisti con certificato di capacità, (CFC) ovvero un diploma specifico del ramo, conseguito dopo avere assolto un apprendistato di almeno tre anni (oppure l'attestato di capacità federale conseguita in base all'art. 40 della LFP), così come lavoratori con formazione equivalente.

Categoria salariale B1

Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti e lavoratrici/lavoratori che svolgono funzioni che necessitano di un prolungato periodo di apprendimento pratico e possiedono pertanto determinate abilità e conoscenze dei materiali e delle attrezzature dell'azienda, così come i lavoratori qualificati che non rispondono al profilo della categoria A2.

Categoria salariale B2

Collaboratrici e collaboratori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.

Art. 15, 15.1

15.1 Ai lavoratori è riconosciuto il diritto d'indennizzo per le seguenti assenze:

- | | |
|--|-----------------|
| – in caso di matrimonio proprio: | 1 giorno |
| – in caso di congedo di paternità | 10 giorni |
| – morte del coniuge e dei propri figli | 3 giorni |
| – in caso di decesso di genitori, suoceri, fratelli, sorelle* | 3 giorni |
| – in caso di decesso di nipoti, cognati, cognate e nonni* | 1 giorno |
| – in caso di trasloco di lavoratori aventi una economia domestica propria e che non hanno disdetto il rapporto di lavoro (al massimo 1 volta l'anno) | 1 giorno |
| – per l'ispezione militare almeno per altre assenze fanno stato le disposizioni dell'art. 324a CO. | ½ giorno (min.) |

* L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio

Modello di livello salariale

Orario di lavoro: 178 ore

	Cat. art. 6 CCL	18° anno di età		19° anno di età		20° anno di età 1° anno di esperienza		2° anno di esperienza		3° anno di esperienza		4° anno di esperienza		dal 5° anno di esperienza	
		Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora	Salario mese	ora
Professionisti															
con attestato professionale federale (APF), ecc.	A1					4 384.–	24.63	4 593.–	25.80	4 802.–	26.98	5 063.–	28.44	5 324.–	29.91
Professionisti con certifi- cato di capacità (CFC), ecc.	A2			4 142.–	23.27	4 235.–	23.79	4 324.–	24.29	4 417.–	24.81	4 556.–	25.60	4 696.–	26.38
Lavoratori con Certificato federale di formazione pratica (CFP), praticanti, ecc.	B1	3 875.–	21.77	3 875.–	21.77	3 957.–	22.23	4 040.–	22.70	4 123.–	23.16	4 206.–	23.63	4 289.–	24.10
Collaboratrici e collabora- tori senza qualifica															
Collaboratori e collabora- tori senza qualifica che vengono impiegati come collaboratori ausiliari.	B2	3 665.–	20.59	3 665.–	20.59	3 739.–	21.01	3 850.–	21.63						

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2023.

29 marzo 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr